

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 aprile 2023, n. 80
Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale poliambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Cavallino (LE) alla Via Montegrappa n. 16, per modifica della denominazione del predetto poliambulatorio di cui è titolare la società "Elide S.r.l.", da "Poliambulatorio Villa Bianca" a "Poliambulatorio San Domenico" ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento;"*;
- all'art. 10, comma 1, lett. b) che *"L'autorizzazione contiene: (...) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;"*;

- all'art. 11, comma 1, lett. c) che *“Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 25/06/2019 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato:

“di adottare ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitata presso il Poliambulatorio “Villa Bianca” di Cavallino (LE) - Via Montegrappa n. 16, angolo via Ravenna, dalla società “Sint.El. Srl” alla società “Elide Srl”, con decorrenza 01/06/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:

- *l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. o di altra specifica normativa;*
- *ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Elide Srl”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- *ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

Con Pec del 15/09/2022 ad oggetto: *“0026497 del 13/09/2022 AUTORIZZAZIONE POLIAMBULATORIO SAN DOMENICO”* acquisita dalla scrivente Sezione con prot. AOO_183/11661 del 20/09/2022, il Comune di Cavallino ha trasmesso il provvedimento prot. n. 26497 del 13/09/2022 con il quale il Responsabile di Settore 1° A.A. G.G. ha rappresentato quanto segue:

“Vista l'autorizzazione n. 315 del 23/01/2019 rilasciata in favore della società Sint. El S.r.l., con sede in Lecce (LE) alla via Leuca 133, relativa all'esercizio dell'attività sanitaria di poliambulatorio specialistico “Poliambulatorio Villa Bianca”, per trasferimento della sede di Lequile (LE) alla sede di Cavallino, sita in via Montegrappa n. 16, angolo via Ravenna, con ingresso da Via Ravenna n. 17, nelle seguente branche:

Fisiokinesiterapia

Ortopedia

Neurologia

Medicina legale e delle assicurazioni

Cardiologia

Endicronologia

Chirurgia vascolare (solo diagnosi clinica e strumentale)

Medicina dello sport;

Vista l'istanza del 24 maggio 2019, con cui la dott.ssa Elena Galluccio, legale rappresentante della società Elide Srl, con sede in Lecce alla via Leuca n. 92/B, chiedeva il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità del Poliambulatorio Villa Bianca della predetta società Sint.El Srl alla società Elide Srl, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 9/2017 ("L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste dai commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile"), per effetto dell'atto di cessione di ramo d'azienda del Poliambulatorio "Villa Bianca" a valere dal 1 giugno 2019, a rogito notaio Andrea Travassi in Lecce rep. 32.860 del 24.05.2019, racc. n. 16.7118, acquisito agli atti d'ufficio;

Accertata la permanenza dei requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. n. 3/2005 integrato dal R.R. n.3/2010, per come rilevato dal parere favorevole, acquisito al protocollo dell'Ente il 22/01/2019 al n. 1063, rilasciato dall'ASL Dipartimenti di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord; nonché verificata l'insussistenza in capo alla società Elide srl di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 dell'art. 9 L.R. n. 9/2017, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;

Vista l'autorizzazione n. 319/2019 rilasciata in data 29/05/2019 in favore della società Elide Srl, in persona della dott.ssa Elena Galluccio, legale rappresentante della società Elide Srl, con sede in Lecce alla via Leuca n. 92/B, per l'esercizio dell'attività sanitaria di poliambulatorio specialistico "Villa Bianca", sotto la responsabilità sanitaria del dott. Roberto Ennio Vaglio, per effetto dell'atto di cessione di ramo d'azienda del Poliambulatorio dalla società Sint.El Srl alla società Elide Srl, a rogito notaio Andrea Travassi in Lecce rep. 32.860 del 24.05.2019, racc. n. 16.7118, e del nulla osta di cui alla nota prot. 78973 del 27/05/2019 del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL;

Atteso che le attività di specialistica medica autorizzate con il provvedimento sopra richiamato n. 319/2019 sono le seguenti

<i>FKT</i>	<i>(Resp. Dott. ZAGARESE Cesare)</i>
<i>Ortopedia</i>	<i>(Resp. Dott. GALLUCCIO Pietro)</i>
<i>Neurologia</i>	<i>(Resp. Dott. CAZZATO Antonio)</i>
<i>Medicina legale e delle assicurazioni</i>	<i>(Resp. Dott. VAGLIO Roberto)</i>
<i>Cardiologia</i>	<i>(Resp. Dott. SERRA Cesare)</i>
<i>Endicronologia</i>	<i>(Resp. Dott. LEUZZI Giampiero)</i>
<i>Chirurgia vascolare (solo diagnosi clinica e strumentale)</i>	<i>(Resp. Dott. MARIANO Luigi)</i>
<i>Medicina dello sport</i>	<i>(Resp. Dott. BRUNO Santo A.)</i>

Visto l'atto acquisito nella piattaforma SUAP – IMPRESA IN UN GIORNO, con protocollo n. 1149 del 2/8/2021, con cui la società Elide Srl ha comunicato in relazione all'attuazione n. 319/2019 il cambio del legale rappresentante nella persona del Dott. Federico Guidoni, nonché l'uscita del socio Sint.El Srl e l'entrata nella società Segesta Spa, quale socio unico;

Vista l'ulteriore nota acquisita al protocollo dell'ente con n. 17084 del 06/07/2022, con cui la società Elide Srl ha comunicato la variazione del brand, trasformando la denominazione da "Poliambulatorio Villa Bianca" in "Poliambulatorio San Domenico";

Vista la nota della ASL prot. n. 21591 del 17/12/20 con cui si rilasciava il nulla osta all'attribuzione dell'incarico di Responsabile della branca di FKT inclusa nelle attività di specialistica medica di cui all'autorizzazione n. 319/2019, al Dott. Zagarese Cesare in luogo del dott. Argentieri Franco;

(...);

AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017,

la società Elide Srl, con sede in Cavallino alla via Montegrappa, n. 16, codice fiscale/Partita IVA 04859650758, nella persona del nuovo legale rappresentante Dott. Federico Guidoni, nato ad Orbetello (GR) il 22 novembre 1975, per l'esercizio dell'attività sanitaria di poliambulatorio specialistico "Poliambulatorio San Domenico", con sede in Cavallino (LE), alla via Montegrappa n. 16, angolo via Ravenna, con ingresso Poliambulatorio da Via Ravenna n. 17.

Le attività di specialistica medica verranno effettuate nei predetti locali, come di seguito specificato:

FKT	(Resp. Dott. ZAGARESE Cesare)
Ortopedia	(Resp. Dott. GALLUCCIO Pietro)
Neurologia	(Resp. Dott. CAZZATO Antonio)
Medicina legale e delle assicurazioni	(Resp. Dott. VAGLIO Roberto)
Cardiologia	(Resp. Dott. SERRA Cesare)
Endicronologia	(Resp. Dott. LEUZZI Giampiero)
Chirurgia vascolare (solo diagnosi clinica e strumentale)	(Resp. Dott. MARIANO Luigi)
Medicina dello sport	(Resp. Dott. BRUNO Santo A.)

Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Roberto Ennio Vaglio, nato (...) il 22/07/1965 ed ivi residente alla (...) e le attività di specialistica medica verranno effettuate nei predetti locali, come precedentemente meglio specificato.

Il legale rappresentante della struttura ed il Responsabile sanitario sono tenuti a comunicare allo scrivente Comune e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce Area Nord qualsiasi variazione strutturale nonché ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 11,12 e 13 della L.R. n. 9/2017, pena la decadenza dell'atto autorizzativo."

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del poliambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Cavallino (LE) alla Via Montegrappa n. 16, per modifica della denominazione del predetto poliambulatorio di cui è titolare la società "Elide S.r.l.", da "Poliambulatorio Villa Bianca" a "Poliambulatorio San Domenico" con decorrenza dal 13/09/2022, data del provvedimento con cui il Comune di Cavallino ha preso atto dell'avvenuto aggiornamento della denominazione, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Elide S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del poliambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Cavallino (LE) alla Via Montegrappa n. 16, per modifica della denominazione del predetto poliambulatorio di cui è titolare la società "Elide S.r.l.", da "Poliambulatorio Villa Bianca" a "Poliambulatorio San Domenico" con decorrenza dal 13/09/2022, data del provvedimento con cui il Comune di Cavallino ha preso atto dell'avvenuto aggiornamento della denominazione, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Elide S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "Elide S.r.l." con sede legale in Lecce alla Via Leuca 92/B; Pec: elide.srl@pec.it
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Cavallino (LE);

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)